Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — Roma — Giovedì 17 Ottobre — NUMERO 245

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **619** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 agosto 1890, n. 7041, per il riordinamento dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

Veduto il Nostro Decreto del 3 aprile 1892, n. 187, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Napoli;

Veduto il Nostro Decreto del 23 marzo 1893, n. CLXXVI (parte supplementare), col quale fu approvato lo Statuto della Cassa di Risparmio del Banco di Napoli;

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449, per il riordinamento degli Istituti di emissione;

In virtù delle facoltà concesse dall'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, per i provvedimenti di finanza e di tesoro;

Veduto l'allegato *T*, approvato con lo stesso articolo 39 della stessa legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso Statuto del Banco di Napoli, composto di quarantaquattro articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2.

Con altro Nostro Decreto, da emanarsi, non più tardi del 30 novembre 1895, sentita la Corte dei Conti, saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie, riguardanti la liquidazione delle pensioni degli impiegati del Banco di Napoli, in conformità dell'art. 11 del citato allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 3.

Sono abrogati:

il testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Napoli, approvato col citato Nostro Decreto 3 aprile 1892, n. 187;

lo Statuto della Cassa di Risparmio di Napoli, approvato col citato Nostro Decreto 23 marzo 1893, n. CLXXVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri, addì 15 ottobre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

STATUTO DEL BANCO DI NAPOLI

TITOLO I.
DEL BANCO E DEI SUOI UFFICI

Art. 1.

Il Banco di Napoli è un pubblico stabilimento di credito, autonomo, sottoposto alla vigilanza del Ministro del Tesoro, ed è governato dal presente Statuto.

Art. 2.

L'Amministrazione centrale del Banco è in Napoli.

Art. 3.

Il Banco conserva le sue sedi e succursali attuali, con facoltà di sopprimerne, o d'istituirne altre nei capoluoghi di provincia del Regno.

L'istituzione di nuove sedi o succursali o la soppressione di una sede o succursale, quando richiesta nell'interesse del Banco dallo scarso movimento degli affari, avranno luogo con Decreto Reale, promosso dal Ministro del Tesoro su proposta motivata del Consiglio d'amministrazione, approvata con deliberazione del Consiglio generale.

Potranno essere istituite agenzie del Banco con Decreto del Ministro del Tesoro su proposta del Consiglio d'amministrazione, approvata dal Consiglio generale.

TITOLO II.
FUNZIONI ED OPERAZIONI

Art. 4.

Le funzioni del Banco sono ripartite come segue:

1) emissione di biglietti a vista e al portatore, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi;

2) emissione di titoli nominativi, come all'articolo seguente;

3) sconti e anticipazioni;

4) conti correnti ad interesse o senza, ai termini di legge;

5) cassa di risparmio;

6) monte di pietà.

Il Banco può, inoltre, assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Art. 5.

Fra i titoli nominativi che il Banco può emettere contro versamento della valuta corrispondente sono compresi i seguenti:

a) vaglia cambiari ed assegni bancari trasmissibili con semplice firma o per girata;

b) fedi di credito da L. 50 in più, al nome di privati, ditte, società, o pubbliche amministrazioni, trasmissibili con semplice firma o per girata;

c) polizzini di somma inferiore a L. 50, trasmissibili come sopra;

d) polizze notate, tratte su fedi che, per successivi versamenti, siano state convertite in madrefedi;

e) tratte sull'estero all'ordine di terzi.

Art. 6.

Il Banco sconta, a non più di quattro mesi:

a) cambiali ed assegni bancari muniti di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;

b) buoni del Tesoro;

c) note di pegno emesse da società di magazzini generali legalmente costituite e da depositi franchi;

d) cedole di titoli sui quali l'istituto può fare anticipazioni.

Art. 7.

Il Banco fa anticipazioni a non più di sei mesi:

a) sopra titoli del debito pubblico dello Stato e buoni del Tesoro: sui buoni del Tesoro a lunga scadenza l'anticipazione può farsi fino a due anni, giusta l'art. 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111;

b) sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantito gli interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;

c) sopra cartelle degli istituti di credito fondiario;

d) sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.

Per i titoli del debito pubblico dello Stato e pei buoni del Tesoro a lunga scadenza, le anticipazioni possono farsi fino a quattro quinti del loro valore di borsa, e non oltre. Per i buoni del Tesoro ordinari possono farsi sopra l'intero loro valore. Tutti gli altri titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra dei tre quarti del loro valore di borsa, e, in ogni caso, mai al disopra del valore nominale.

e) sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali, quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;

f) sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame, e sopra verghe d'argento valutate non oltre i due terzi del loro valore;

g) sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

h) sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac, esistenti nei magazzini di cui agli articoli 6, 8 e 9 dell'allegato *D* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per non più di metà del valore dell'alcool e cognac depositati.

Art. 8.

Il Banco, mediante il monte di pietà, fa prestiti sopra pegni di verghe o di oggetti d'oro e di argento, sopra brillanti, diamanti e perle; sopra metalli rozzi e su tessuti nuovi ed usati; e sopra mercanzie, delle quali sarà formato ogni anno un elenco dal Consiglio di amministrazione.

Le relative cartelle di pegno saranno considerate al portatore, nonostante qualunque indicazione o nome vi sia scritto.

Art. 9.

Il Banco riceve versamenti:

a) in conto corrente con o senza interesse, nei limiti stabiliti dalla legge e nei modi prescritti dal regolamento;

b) in conto corrente infruttifero sulle fedi di credito che si convertono in madrefedi.

Art. 10.

Il Banco accetta in custodia depositi volontari di titoli e documenti, di verghe, monete d'oro e d'argento, gioie, ed altri oggetti preziosi, secondo le norme stabilite nel regolamento;

acquista e vende a contanti, per proprio conto tratte, cambiali ed assegni sull'estero, osservando le disposizioni dell'art. 12, n. 3 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

s'incarica, per conto di terzi, dell'incasso di effetti pagabili nelle piazze in cui abbia uno stabilimento, una rappresentanza o corrispondenza diretta o indiretta.

Art. 11.

Il Banco può investire somme, nei limiti stabiliti dalla legge, in titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato.

TITOLO III.
CASSA DI RISPARMIO

Art. 12.

La Cassa di risparmio del Banco ha un patrimonio suo proprio distinto da quello del Banco, e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere alcuna ragione.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministro del Tesoro.

Il Banco garantisce con l'intiero suo patrimonio tutte le obbligazioni della Cassa di risparmio di fronte ai terzi.

Il Direttore generale del Banco amministra la Cassa di risparmio, valendosi degli uffici e degli impiegati del Banco.

Il Banco potrà tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione d'interesse non inferiore alla metà dell'interesse pagato

dalla Cassa al pubblico, una somma non mai superiore ad un quinto della totalità delle attività dalla Cassa.

Ogni altra attività della Cassa dovrà essere impiegata esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Le attività della Cassa, che fossero impiegate in modo diverso, dovranno essere liquidate entro cinque anni, a partire dal 10 agosto 1895, salvi i termini più lunghi dipendenti da contratti stipulati precedentemente. Tutte le somme ricavate da tale liquizione dovranno essere impiegate esclusivamente nei titoli indicati nel comma precedente.

TITOLO IV.

AMMINISTRAZIONE

Art. 13.

L'amministrazione del Banco è affidata al Direttore generale ed al Consiglio d'amministrazione, sotto la sorveglianza del Consiglio generale.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 14.

Il Consiglio generale si compone:

del sindaco di Napoli;

del presidente del Consiglio provinciale di Napoli;

del presidente della Camera di commercio di Napoli;

di tre delegati eletti: uno dal Consiglio comunale, uno dal Consiglio provinciale e uno dalla Camera di commercio di Napoli;

di un delegato eletto dal Consiglio provinciale di Bari;

di un delegato eletto dalla Camera di commercio di Bari;

di un delegato eletto dal Consiglio provinciale di ognuna delle seguenti provincie: Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio-Calabria, Salerno, Teramo;

di un delegato eletto dalle Camere di commercio di ogni altra provincia del Regno, in cui il Banco abbia una sede;

del Direttore generale e dei due consiglieri d'amministrazione di nomina governativa.

Nei casi d'incompatibilità determinati dalle leggi, il sindaco di Napoli e il presidente del Consiglio provinciale e della Camera di commercio di Napoli, saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti ai termini di legge.

Art. 15.

I membri elettivi del Consiglio generale del Banco si rinnovano ogni biennio.

Le funzioni di componente il Consiglio generale sono gratuite. Esse sono, eccezione fatta dall'ufficio di consigliere d'amministrazione, incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, sia direttamente, sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile.

I componenti il Consiglio generale non potranno mai percepire alcuna retribuzione, indennità o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale, che prestassero individualmente, in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio del Banco.

È pure esclusa ogni indennità di soggiorno o di rappresentanza.

Art. 16.

I componenti il Consiglio generale non hanno voto deliberativo per qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati, o in cui abbiano preso parte come amministratori di altre aziende.

I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo nell'esame del rendiconto e del bilancio dell'esercizio annuale.

Sessioni del Consiglio generale

Art. 17

Il Consiglio generale si riunisce, in Napoli, nel primo trimestre di ogni anno in sessione ordinaria, sedendo possibilmente tutti i giorni.

La durata della sessione non può eccedere i quindici giorni. Può prorogarsi per altri 10 giorni a richiesta di otto dei suoi componenti presenti.

Il Consiglio generale può essere convocato in sessione straordinaria, sia per invito promosso direttamente dal Ministro del Tesoro, sia in seguito a domanda fatta al Ministro del Tesoro o dal Consiglio d'amministrazione o dal Presidente del Consiglio generale, d'accordo con almeno otto membri del Consiglio medesimo.

In tale domanda deve essere indicato l'oggetto per il quale si crede necessaria la convocazione.

Art. 18.

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito da chi promuove la convocazione del Consiglio. Questo, durante la sessione ordinaria, nelle forme che saranno indicate nel regolamento, potrà aggiungervi altri argomenti, dandone comunicazione al delegato del Ministero del Tesoro che assiste alle adunanze.

Nelle sessioni straordinarie saranno messe all'ordine del giorno e discusse le sole materie per le quali sia stata autorizzata la convocazione.

Il Ministro del Tesoro può far inserire nell'ordine del giorno tanto delle sessioni ordinarie, quanto delle straordinarie, le proposte che creda di far discutere nell'adunanza generale del Consiglio.

Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio sopra affari non inscritti nell'ordine del giorno.

Art. 19.

Per la validità delle deliberazioni deve essere presente la metà più uno dei componenti il Consiglio generale, non tenendo calcolo in questo computo dei membri legalmente in congedo.

Non trovandosi in numero legale per deliberare, sia nella prima che nelle successive sedute, si procede ad una seconda convocazione. Questa sarà valida quando all'adunanza intervenga almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

Nella seconda convocazione non potranno trattarsi che gli affari posti all'ordine del giorno della prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Attribuzioni del Consiglio generale.

Art. 20.

Il Consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco.

Esamina ed approva il bilancio dell'esercizio decorso, udita la relazione di due revisori dei conti, eletti fra i propri componenti nella prima tornata della sessione;

discute ed approva il rendiconto sull'operato del Consiglio di amministrazione durante il medesimo esercizio;

dà voto, in conformità dell'art. 3, sulle proposte di istituzione e soppressione di sedi, succursali e agenzie, presentate dal Consiglio di amministrazione;

approva i ruoli organici del personale, e le loro modificazioni;

delibera sulle transazioni, alienazioni e permute dei beni patrimoniali del Banco, sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio di amministrazione;

dà voto sulle modificazioni allo statuto che il Consiglio di amministrazione credesse di proporre al Governo;

dà voto sulle modificazioni che il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni statutarie, propone al Governo di introdurre nel regolamento;

nomina annualmente, fra i suoi membri, tre delegati effettivi e un delegato supplente a far parte del Consiglio di amministrazione;

nomina le Commissioni che crede necessarie per l'istruzione

degli affari sottoposti alle sue deliberazioni e per le inchieste e verifiche che ritiene opportune.

Il Consiglio generale non può deliberare validamente sopra argomenti che escano dalla competenza attribuitagli dal presente statuto.

Composizione del Consiglio di amministrazione

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

del Direttore generale, che lo presiede;

di tre delegati effettivi e di un delegato supplente, scelti annualmente dal Consiglio generale tra i suoi membri;

di due consiglieri d'amministrazione nominati con Decreto Reale, su proposta del ministro del Tesoro, da rinnovarsi uno ogni due anni, con facoltà di riconferma dell'uscente.

Il Direttore generale e i due consiglieri nominati con Decreto Reale non possono essere scelti fra gli impiegati dello Stato in attività di servizio, in disponibilità o in aspettativa. Tale disposizione non si applica, riguardo alla nomina dei consiglieri d'amministrazione, agl'impiegati che abbiano le guarentigie dell'inamovibilità.

Art. 22.

Ai consiglieri di nomina governativa è assegnato un emolumento fisso di L. 6000 annue.

Quando il Direttore generale del Banco deleghi ai detti consiglieri attribuzioni amministrative di carattere permanente, potrà loro essere assegnato un emolumento supplementare in ragione di non più di lire 250 al mese, per la durata della delegazione.

Art. 23.

I delegati elettivi del Consiglio d'amministrazione durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

I delegati elettivi, in seguito a deliberazione del Consiglio generale, potranno ricevere, a titolo di indennità, oltre le spese di viaggio, per quelli che non hanno residenza abituale in Napoli, una diaria non superiore a lire 20, per ciascun giorno in cui intervengono al Consiglio d'amministrazione.

Sessioni ed attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione si aduna ogni settimana in tornata ordinaria.

Art. 25.

Il numero dei presenti, perchè una deliberazione sia valida, non potrà essere minore di quattro.

Art. 26.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 27.

Il Consiglio d'amministrazione:

delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore, per la parte che riguarda l'Istituto, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari, osservate le disposizioni di legge:

formula le proposte sulla creazione, il ritiro e l'abbruciamento dei biglietti al portatore, in conformità alla legge e ai regolamenti;

determina le condizioni delle operazioni del Banco;

fissa la ragione dello sconto e quella dell'interesse sulle anticipazioni, osservate le disposizioni dell'art. 26 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486;

delibera sull'impiego dei fondi ordinari disponibili e sull'investimento dei capitali costituenti la massa di rispetto;

assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi, e prescrive le norme da seguirsi nella ripartizione di essi fra le varie specie di operazioni;

fissa i corrispondenti del Banco all'interno e all'estero;

approva e modifica le norme disciplinari pel buon andamento del servizio, ai termini del regolamento;

delibera sulle proposte da presentarsi al Governo, dopo il voto del Consiglio generale, per le modificazioni dello statuto e del regolamento;

propone al Consiglio generale i ruoli organici del personale con la indicazione degli stipendi rispettivi;

propone al Ministro del Tesoro la terna per la nomina del segretario generale e dei direttori di sede;

delibera sulla destinazione, sul collocamento in aspettativa, sulla disponibilità, sulla revoca, sulla destituzione e sul collocamento a riposo del segretario generale e dei direttori di sede;

nomina, secondo i ruoli organici e le norme stabilite dal regolamento, gli altri impiegati del Banco, e prende tutti i provvedimenti che li riguardano;

determina le cauzioni che devono essere prestate dai cassieri e dagli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e, ai termini del regolamento, ne delibera lo svincolo;

delibera, in conformità all'art. 3, sulle proposte da presentare al Consiglio generale per la istituzione o la soppressione di sedi, succursali od agenzie;

approva i contratti;

delibera sulle transazioni, alienazioni per asta pubblica e sulle permute dei beni patrimoniali del Banco, quando il loro valore complessivo non sia superiore a L. 30,000: queste deliberazioni devono essere prese ad unanimità di voti, e devono essere comunicate al Consiglio generale nella sua prima adunanza;

propone al Consiglio generale l'approvazione delle transazioni, alienazioni e permute di che sopra, le quali siano state deliberate a semplice maggioranza, o quelle le quali superino il valore di L. 30,000;

delibera sulle proposte di affitto dei beni del Banco;

delibera le cancellazioni e le restrizioni di ipoteche iscritte a favore del Banco, nonchè le surrogazioni a favore di terzi;

ha facoltà, altresì, di deliberare, nei casi di urgenza, le alienazioni a trattativa privata, di immobili di pertinenza dell'Istituto, purchè la vendita abbia luogo per un prezzo non inferiore a quello d' inventario o a quello in base a cui siano, in qualunque modo, pervenuti all'Istituto: queste deliberazioni devono essere prese ad unanimità di voti e comunicate al Consiglio generale nella sua prima adunanza.

Direttore generale.

Art. 28.

Il Direttore generale è nominato con regio decreto, su proposta del ministro del Tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 29.

Esso rappresenta il Banco di fronte ai terzi. Convoca il Consiglio generale e il Consiglio d'amministrazione del Banco; ed è incaricato della esecuzione del regolamento e delle deliberazioni dei detti Consigli;

interviene con voto deliberativo alle tornate dei Consigli medesimi;

provvede all'ordinamento generale del servizio;

sottopone alle deliberazioni del Consiglio generale il rendiconto e il bilancio dell'esercizio decorso;

provvede alle operazioni in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e in divise estere, osservando le disposizioni di legge;

provvede, sulla proposta dei Direttori degli stabilimenti, alla restituzione delle somme che oltrepassino L. 4000, dovute dal Banco su fedi di credito, polizze, polizzini ed altri titoli nominativi dispersi, previe le formalità e le cautele richieste dai regolamenti;

propone al Consiglio di amministrazione le terne da sottoporsi al Ministro del Tesoro per la nomina del segretario generale e dei direttori di sede;

propone al Consiglio medesimo la destinazione, il collocamento in aspettativa, la disponibilità, la revoca, la destituzione e il collocamento a riposo del segretario generale e dei direttori di sede;

propone allo stesso Consiglio la nomina, destinazione, promozione, il collocamento in aspettativa, la disponibilità, la revoca, la destituzione e il collocamento a riposo, di tutti gli altri impiegati del Banco;

senza diminuzione della propria responsabilità, può farsi coadiuvare dai consiglieri di amministrazione di nomina governativa in quelle attribuzioni amministrative nelle quali creda utile il loro diretto concorso;

propone al Consiglio di amministrazione i nomi dei corrispondenti e rappresentanti del Banco all'interno ed all'estero;

provvede alla sostituzione temporanea dei direttori e dei cassieri delle sedi e delle succursali nei casi d'assenza o d'impedimento dei titolari;

accorda agli impiegati ed ai salariati i congedi che non oltrepassino un mese, e per una sola volta all'anno;

prende quei provvedimenti disciplinari, riguardanti il personale, che il regolamento gli dà facoltà di adottare, salvo a riferirne al Consiglio d'amministrazione nella sua prossima tornata;

ordina le verifiche e le ispezioni che crede necessarie;

destina gli avvocati e i procuratori per la difesa del Banco nelle cause in cui sia impegnato, scegliendoli nell'albo approvato dal Consiglio di amministrazione;

destina gli ingegneri per qualsiasi lavoro di carattere tecnico, scegliendoli nell'albo approvato come sopra;

esamina ed approva le situazioni generali del Banco;

firma la corrispondenza, la girata degli effetti, gli ordinativi, le polizze e i mandati di pagamento, ai termini del regolamento;

fa al Consiglio di amministrazione ed al Consiglio generale tutte le proposte che giudica utili al Banco e al buon andamento dell'amministrazione, sia nei rapporti col pubblico, sia nei rapporti interni;

in generale, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente al Consiglio generale ed al Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

È vietato al Direttore generale di concedere sconti od anticipazioni.

Art. 31.

Il Direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, designa il consigliere di nomina governativa che dovrà sostituirlo.

Segretario generale.

Art. 32.

Il Segretario generale è nominato dal Ministro del Tesoro, sopra una terna proposta dal Consiglio di amministrazione.

Egli è alla immediata dipendenza del Direttore generale, lo coadiuva in tutte le sue incombenze, e sopraintende al servizio di tutti gli uffici del Banco.

TITOLO V.

SEDI E SUCCURSALI

Art. 33.

Le sedi e succursali del Banco sono amministrate dai direttori, sotto la vigilanza della amministrazione centrale.

Art. 34.

I direttori di sede sono nominati dal Ministro del Tesoro sopra terne proposte per ciascuno di essi dal Consiglio di amministrazione.

I direttori di succursali sono nominati dal Consiglio di amministrazione, osservate le norme del regolamento per l'esecuzione del presente statuto.

Art. 35.

I direttori rappresentano verso i terzi la sede o la succursale alla quale sono preposti;

firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza e le girate;

distribuiscono le somme poste a disposizione del rispettivo stabilimento per le varie specie di operazioni, osservate le istruzioni della Direzione generale, e provvedono all'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'amministrazione centrale;

custodiscono una delle chiavi del tesoro;

vigilano sulla regolare gestione delle casse;

dispongono verifiche di cassa, del portafoglio e quelle altre che credano necessarie, riferendone poi il risultato alla Direzione generale;

destinano, in caso di urgenza, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, scegliendoli nell'albo approvato dal Consiglio di amministrazione e dandone avviso alla Direzione generale;

accordano congedi per un tempo non maggiore di otto giorni e per una sola volta all'anno;

prendono, riguardo al personale, quei provvedimenti disciplinari che il regolamento dà loro facoltà d'adottare.

In caso d'assenza o di legittimo impedimento sono sostituiti da un funzionario designato dall'amministrazione centrale.

Commissioni di sconto

Art. 36.

Ciascuna sede e succursale del Banco ha non più di dodici o non meno di otto commissari di sconto, nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta dei direttori locali.

I medesimi durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

Due commissari, che prestano servizio per turno, e il direttore dello stabilimento, che la presiede, formano la commissione di sconto.

È vietato lo sconto di effetti che portino la firma dei direttori e di qualunque impiegato del Banco.

Il direttore ha facoltà di sospendere le deliberazioni della commissione di sconto. Quando si valga di questa facoltà, è tenuto a riferirne immediatamente le ragioni alla Direzione generale, che decide in modo definitivo.

Gli effetti accettati, girati o presentati al Banco da commissari di sconto o da ditte e società commerciali delle quali siano soci o nelle quali esercitino qualche ufficio, non possono essere ammessi allo sconto se non da una commissione alla quale niuno di essi prenda parte.

I componenti del Consiglio generale e quelli del Consiglio d'amministrazione non possono far parte delle commissioni di sconto, nè intervenire alle sedute di esse.

Art. 37.

È nelle attribuzioni dei commissari di sconto il servizio dell'apertura e della chiusura giornaliera delle casse. A questo scopo la commissione designa quello fra i commissari che deve tenere, per turno, una delle tre chiavi delle casse medesime.

TITOLO VI.

STATO DEGLI IMPIEGATI

Art. 38.

Le norme per l'ammissione agli impieghi nel Banco, per le promozioni di classe e di grado e per tutto ciò che si attiene al personale, saranno stabilite col regolamento.

Le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati del Banco, sono regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, salve le disposizioni speciali di che all'articolo 11 dell'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Alle controversie fra gli impiegati del Banco e l'amministrazione di esso per la liquidazione delle pensioni, è estesa la giurisdizione della Corte dei conti.

TITOLO VII.

INCOMPATIBILITÀ

Art. 39.

I membri dei due rami del Parlamento non possono esercitare nel Banco alcun ufficio retribuito o gratuito.

Art. 40.

Il Direttore generale, i direttori delle sedi, succursali e dipendenze e tutti gl'impiegati del Banco non possono esercitare commerci e industrie, fare operazioni di borsa, nè aver parte, a qualsiasi titolo, nell'amministrazione di altri istituti di credito, stabilimenti industriali e ditte commerciali.

I direttori e gli amministratori degli istituti di credito, di stabilimenti industriali, i rappresentanti di ditte commerciali, e, in genere, coloro i quali abbiano una esposizione cambiaria permanente col Banco, non possono essere eletti a far parte, a qualsiasi titolo, del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.

I direttori e gli amministratori degli istituti di credito, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma precedente, possono far parte del Consiglio generale, ma non possono essere delegati al Consiglio di amministrazione.

Art. 41.

Non possono far parte del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione coloro che abbiano lite vertente col Banco, o abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto, o siano per qualsiasi titolo debitori inadempienti verso il Banco.

I falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del Codice di commercio, coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, e coloro che abbiano lite vertente col Banco od effetti in sofferenza, o che siano, per qualsiasi motivo, debitori inadempienti verso il Banco, non possono far parte delle Commissioni di sconto.

Art. 42.

Il padre e il figlio, il suocero e il genero, i fratelli, lo zio e il nipote, e più componenti di una medesima ditta, gerenti o amministratori di una stessa società, non possono fare contemporaneamente parte di una Commissione di sconto.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43.

Quando risultino disordini nell'azienda, o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti, che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio di Stato e in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha facoltà di promuovere, mediante Decreto Reale, la sospensione, la dispensa dal servizio, il collocamento a riposo e la destituzione del Direttore generale e dei consiglieri di nomina governativa.

Qualora fatti di eguale indole si possano attribuire a membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di scioglierlo, provvedendo a che il Consiglio generale proceda senza indugio alla nomina di altri delegati.

Fino a che il Consiglio di amministrazione non sia regolarmente ricostituito, le funzioni ad esso demandate dal presente statuto saranno esercitate dal Direttore generale o, in sua mancanza, da quel consigliere di nomina governativa che sarà designato dal Ministro del Tesoro.

Art. 44.

Quando risultino gravi violazioni delle disposizioni statutarie per parte del Consiglio generale del Banco, il Ministro del Tesoro, senza pregiudizio delle facoltà di sospensione e di revoca delle deliberazioni di esso, conferitegli dalle disposizioni in vigore, può, sentito il Consiglio di Stato e in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, promuovere un Decreto Reale per lo scioglimento del Consiglio generale avanti la scadenza del biennio di cui all'art. 15, provvedendo contemporaneamente alla delegazione delle funzioni demandate al Consiglio medesimo ed al Consiglio di amministrazione dal presente statuto.

In questo caso, il Consiglio generale e il Consiglio di amministrazione dovranno essere ricostituiti entro sei mesi.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro del Tesoro: SIDNEY SONNINO.

Il Numero **620** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 agosto 1890, n. 7041, per il riordinamento dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

Veduto il Nostro Decreto del 3 aprile 1892, n. 188, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Sicilia;

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449, per il riordinamento degli Istituti di emissione;

In virtù delle facoltà concesse dall'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, per i provvedimenti di finanza e di tesoro;

Veduto l'allegato *T*, approvato con lo stesso art. 39 della citata legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso Statuto del Banco di Sicilia, composto di quarantadue articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2.

Con altro Nostro Decreto, da emanarsi, non più tardi del 30 novembre 1895, sentita la Corte dei Conti, saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie, riguardanti la liquidazione delle pensioni degli impiegati del Banco di Sicilia, in conformità all'art. 11 del citato allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 3.

È abrogato il testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Sicilia, approvato col citato Nostro Decreto 3 aprile 1892, n. 188.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri, addì 15 ottobre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli* V. CALENDA DI TAVANI.

STATUTO DEL BANCO DI SICILIA

TITOLO I.
DEL BANCO E DEI SUOI UFFICI

Art. 1.

Il Banco di Sicilia è un pubblico stabilimento di credito, autonomo, sottoposto alla vigilanza del Ministro del Tesoro, ed è governato dal presente Statuto.

Art. 2.

L'amministrazione centrale del Banco è in Palermo.

Art. 3.

Il Banco conserva le sue sedi e succursali attuali, con facoltà di sopprimerne, o di instituirne altre nei capoluoghi di provincia del Regno.

L'istituzione di nuove sedi o succursali o la soppressione di una sede o succursale, quando richiesta nell'interesse del Banco dallo scarso movimento degli affari, avranno luogo con Decreto reale, promosso dal Ministro del Tesoro, su proposta motivata del Consiglio d'amministrazione, approvata con deliberazione del Consiglio generale.

Potranno essere istituite agenzie del Banco con Decreto del Ministro del Tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione, approvata dal Consiglio generale.

TITOLO II.
FUNZIONI ED OPERAZIONI

Art. 4.

Le funzioni del Banco sono ripartite come segue:

1) emissione di biglietti a vista e al portatore nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi;

2) emissione di titoli nominativi, come all'articolo seguente;

3) sconti e anticipazioni;

4) conti correnti ad interesse o senza, ai termini di legge.

Il Banco può, in conformità alle disposizioni contenute nei titoli I e III della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, esercitare il Credito agrario, nei limiti del fondo all'uopo assegnato sulla sua massa di rispetto.

Il Banco può inoltre assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Art. 5.

Fra i titoli nominativi che il Banco può emettere contro versamento della valuta corrispondente sono compresi i seguenti:

a) vaglia cambiari ed assegni bancari trasmissibili con semplice firma o per girata;

b) fedi di credito da L. 50 in più al nome di privati, ditte, società o pubbliche amministrazioni, trasmissibili con semplice firma o per girata;

c) polizzini di somma inferiore a L. 50, trasmissibili come sopra;

d) polizze notate, tratte su fedi che, per successivi versamenti, siano state convertite in madrefedi;

e) tratte sull'estero all'ordine di terzi.

Art. 6.

Il Banco sconta, a non più di quattro mesi:

a) cambiali ed assegni bancari, muniti di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;

b) buoni del Tesoro;

c) note di pegno emesse da Società di magazzini generali legalmente costituite e da depositi franchi;

d) cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni.

Art. 7.

Il Banco fa anticipazioni a non più di sei mesi:

a) sopra titoli del Debito Pubblico dello Stato e buoni del Tesoro: sui buoni del Tesoro a lunga scadenza l'anticipazione può farsi fino a due anni, giusta l'art. 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111;

b) sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantito gl'interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degl'interessi degli stessi titoli;

c) sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;

d) sopra titoli pagabili in oro, emessi o garentiti da Stati esteri.

Per i titoli del Debito Pubblico dello Stato e per i buoni del Tesoro a lunga scadenza, le anticipazioni possono farsi fino a quattro quinti del loro valore di borsa e non oltre. Per i buoni del Tesoro ordinari possono farsi sopra l'intero loro valore.

Tutti gli altri titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra dei tre quarti del loro valore di borsa, e, in ogni caso, mai al disopra del valore nominale.

e) sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali, quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;

f) sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame, e sopra verghe di argento valutate non oltre i due terzi del loro valore;

g) sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

h) sopra ordini in zolfi per non più di metà del valore della merce;

i) sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini, di cui agli articoli 6, 8 e 9 dell'allegato *D* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per non più di metà del valore dell'alcool e cognac depositati.

Art. 8.

Il Banco riceve versamenti:

a) in conto corrente con o senza interesse nei limiti stabiliti dalla legge e nei modi prescritti dal regolamento;

b) in conto corrente infruttifero sulle fedi di credito che si convertono in madrefedi.

Art. 9.

Il Banco accetta in custodia depositi volontari di titoli e documenti, di verghe, monete d'oro e d'argento, gioje ed altri oggetti preziosi, secondo le norme stabilite nel regolamento;

acquista e vende a contanti per proprio conto, tratte, cambiali ed assegni sull'estero, osservando le disposizioni dell'art. 12, n. 3, della legge 10 agosto 1893, n. 449;

s'incarica, per conto di terzi, dell'incasso di effetti pagabili nelle piazze in cui abbia uno stabilimento, una rappresentanza o corrispondenza diretta o indiretta.

Art. 10.

Il Banco può investire somme, nei limiti stabiliti dalla legge, in titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato.

TITOLO III.
AMMINISTRAZIONE

Art. 11.

L'amministrazione del Banco è affidata al Direttore generale ed al Consiglio di amministrazione, sotto la sorveglianza del Consiglio generale.

Composizione del Consiglio generale.

Art. 12.

Il Consiglio generale si compone:

del sindaco di Palermo;

del presidente del Consiglio provinciale di Palermo;

del presidente della camera di commercio di Palermo;

di tre delegati eletti: uno dal Consiglio comunale, uno dal Consiglio provinciale ed uno dalla Camera di commercio di Palermo;

dei sindaci di Messina, di Catania e di Girgenti;

di un delegato eletto dalle Camere di commercio di Messina, Catania e Girgenti;

di un delegato eletto dai Consigli provinciali di Messina, Catania, Girgenti, Caltanissetta, Siracusa e Trapani:

di un delegato eletto dalle Camere di commercio di ogni altra provincia del Regno in cui il Banco abbia una sede;

del Direttore generale e dei due consiglieri d'amministrazione di nomina governativa.

Nei casi d'incompatibilità determinati dalle leggi, i sindaci di cui sopra ed i presidenti del Consiglio provinciale e della Camera di commercio di Palermo, saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti a' termini di legge.

Art. 13.

I membri elettivi del Consiglio generale del Banco si rinnovano ogni biennio.

Le funzioni di componente il Consiglio generale sono gratuite.

Esse sono, eccezione fatta dall'ufficio di consigliere di amministrazione, incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, sia direttamente, sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile.

I componenti il Consiglio generale non potranno mai percepire alcuna retribuzione, indennità o compenso, per qualsiasi opera o servizio professionale, che prestassero individualmente, in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio del Banco.

È pure esclusa ogni indennità di soggiorno o di rappresentanza.

Art. 14.

I componenti il Consiglio generale non hanno voto deliberativo per qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati, o in cui abbiano preso parte come amministratori di altre aziende.

I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo nell'esame del rendiconto e del bilancio dell'esercizio annuale.

Sessioni del Consiglio generale

—

Art. 15.

Il Consiglio generale si riunisce, in Palermo, nel primo trimestre d'ogni anno, in sessione ordinaria, sedendo possibilmente tutti i giorni.

La durata della sessione non può eccedere i quindici giorni. Può prorogarsi per altri 10 giorni, a richiesta di sei dei suoi componenti presenti.

Il Consiglio generale può essere convocato in sessione straordinaria sia per invito promosso direttamente dal Ministro del Tesoro, sia in seguito a domanda fatta al Ministro del Tesoro o dal Consiglio di amministrazione, o dal Presidente del Consiglio generale, d'accordo con almeno sei membri del Consiglio medesimo.

In tale domanda dev'essere indicato l'oggetto pel quale si crede necessaria la convocazione.

Art. 16.

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito da chi promuove la convocazione del Consiglio. Questo, durante la sessione ordinaria, nelle forme che saranno indicate nel regolamento, potrà aggiungervi altri argomenti, dandone comunicazione al delegato del Ministero del Tesoro che assiste alle adunanze.

Nelle sessioni straordinarie saranno messe all'ordine del giorno e discusse le sole materie per le quali sia stata autorizzata la convocazione.

Il Ministro del Tesoro può far inserire nell'ordine del giorno tanto delle sessioni ordinarie, quanto delle straordinarie, le proposte che creda di far discutere nell'adunanza generale del Consiglio.

Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio sopra affari non inscritti nell'ordine del giorno.

Art. 17.

Per la validità delle deliberazioni deve essere presente la metà più uno dei componenti il Consiglio generale, non tenendo calcolo in questo computo dei membri legalmente in congedo.

Non trovandosi in numero legale per deliberare, sia nella prima, che nelle successive sedute, si procede ad una seconda convocazione. Questa sarà valida quando all'adunanza intervenga almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

Nella seconda convocazione non potranno trattarsi che gli affari posti all'ordine del giorno della prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Attribuzioni del Consiglio generale

—

Art. 18.

Il Consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco;

esamina ed approva il bilancio dell'esercizio decorso, udita la relazione di due revisori dei conti, eletti fra i propri componenti, nella prima tornata della sessione;

discute ed approva il rendiconto sull'operato del Consiglio di amministrazione durante il medesimo esercizio;

dà voto, in conformità dell'art. 3, sulle proposte di istituzione e soppressione di sedi, succursali ed agenzie, presentate dal Consiglio di amministrazione;

approva i ruoli organici del personale, e le loro modificazioni;

delibera sulle transazioni, alienazioni e permute dei beni patrimoniali del Banco, sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio di amministrazione;

dà voto sulle modificazioni allo statuto che il Consiglio di amministrazione credesse di proporre al Governo;

dà voto sulle modificazioni che il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni statutarie, propone al Governo di introdurre nel regolamento;

nomina annualmente, fra i suoi membri, tre delegati effettivi e un delegato supplente a far parte del Consiglio di amministrazione;

nomina le Commissioni che crede necessarie per l'istruzione degli affari sottoposti alle sue deliberazioni, e per le inchieste e verifiche che ritiene opportune.

Il Consiglio generale non può deliberare validamente sopra argomenti che escano dalla competenza attribuitagli dal presente statuto.

Composizione del Consiglio di amministrazione

—

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

del Direttore generale, che lo presiede;

di tre delegati effettivi e di un delegato supplente, scelti annualmente dal Consiglio generale tra i suoi membri;

di due consiglieri di amministrazione nominati con Decreto Reale, su proposta del Ministro del Tesoro, da rinnovarsi uno ogni due anni, con facoltà di riconferma dell'uscente.

Il Direttore generale e i due Consiglieri nominati con Decreto Reale non possono essere scelti fra gl'impiegati dello Stato in attività di servizio, in disponibilità o in aspettativa. Tale disposizione non si applica, riguardo alla nomina dei consiglieri di amministrazione, agli impiegati che abbiano le guarentigie dell'inamovibilità.

Art. 20.

Ai consiglieri di nomina governativa è assegnato un emolumento fisso di L. 6000 annue.

Quando il Direttore generale del Banco deleghi ai detti consiglieri attribuzioni amministrative di carattere permanente, potrà loro essere assegnato un emolumento supplementare in ragione di non più di L. 250 al mese, per la durata della delegazione.

Art. 21.

I delegati elettivi del Consiglio d'amministrazione durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

I delegati elettivi, in seguito a deliberazione del Consiglio generale, potranno ricevere, a titolo di indennità, oltre le spese di viaggio, per quelli che non hanno residenza abituale in Palermo, una diaria non superiore a L. 20, per ciascun giorno in cui intervengano al Consiglio di amministrazione.

Sessioni ed attribuzioni del Consiglio d'amministrazione

—

Art. 22.

Il Consiglio d'amministrazione si aduna ogni settimana in tornata ordinaria.

Art. 23.

Il numero dei presenti, perchè una deliberazione sia valida, non potrà essere minore di quattro.

Art. 24.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 25.

Il Consiglio d'amministrazione:

delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore, per la parte che riguarda l'Istituto, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari, osservate le disposizioni di legge;

formula le proposte sulla creazione, il ritiro e l'abbruciamento dei biglietti al portatore, in conformità alla legge e ai regolamenti;

determina le condizioni delle operazioni del Banco;

fissa la ragione dello sconto e quella dell'interesse sulle anticipazioni, osservate le disposizioni dell'art. 26 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486;

delibera sull'impiego dei fondi ordinari disponibili e sull'investimento dei capitali costituenti la massa di rispetto;

assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi e prescrive le norme da seguirsi nella ripartizione di essi fra le varie specie di operazioni;

fissa i corrispondenti del Banco all'interno e all'estero;

approva e modifica le norme disciplinari pel buon andamento del servizio, ai termini del regolamento;

delibera sulle proposte da presentare al Governo, dopo il voto del Consiglio generale, per le modificazioni dello statuto e del regolamento;

propone al Consiglio generale i ruoli organici del personale con l'indicazione degli stipendi rispettivi;

propone al Ministro del Tesoro la terna per la nomina del segretario generale e dei direttori di sede;

delibera sulla destituzione, sul collocamento in aspettativa, sulla revoca, sulla destituzione e sul collocamento a riposo del segretario generale e dei direttori di sede;

nomina, secondo i ruoli organici ed alle norme stabilite dal regolamento, gli altri impiegati del Banco, e prende tutti i provvedimenti che li riguardano;

determina le cauzioni che devono essere prestate dai cassieri e dagli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e, ai termini del regolamento, ne delibera lo svincolo;

delibera, in conformità all'art. 3, sulle proposte da presentare al Consiglio generale per la istituzione o la soppressione di sedi, succursali, od agenzie;

approva i contratti;

delibera sulle transazioni, alienazioni per asta pubblica e sulle permute dei beni patrimoniali del Banco, quando il loro valore complessivo non sia superiore a L. 30,000. Queste deliberazioni devono essere prese ad unanimità di voti, e devono essere comunicate al Consiglio generale nella sua prima adunanza;

propone al Consiglio generale l'approvazione delle transazioni, alienazioni e permute di che sopra, le quali siano state deliberate a semplice maggioranza, o quelle le quali superino il valore di lire 30,000;

delibera sulle proposte di affitto dei beni del Banco;

delibera le cancellazioni e le restrizioni di ipoteche inscritte a favore del Banco, nonchè le surrogazioni a favore di terzi;

ha facoltà, altresì, di deliberare, nei casi di urgenza, le alienazioni a trattativa privata di immobili di pertinenza dell'Istituto, purchè la vendita abbia luogo per un prezzo non inferiore a quello di inventario o a quello in base a cui siano, in qualunque modo, pervenuti all'Istituto: queste deliberazioni devono essere prese ad unanimità di voti e comunicate al Consiglio generale nella sua prima adunanza.

Direttore generale.

—

Art. 26.

Il Direttore generale è nominato con regio decreto, su proposta del Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 27.

Esso rappresenta il Banco di fronte ai terzi. Convoca il Consiglio generale e il Consiglio d'amministrazione del Banco; ed è incaricato della esecuzione del regolamento e delle deliberazioni dei detti Consigli;

interviene con voto deliberativo alle tornate dei Consigli medesimi;

provvede all'ordinamento generale del servizio;

sottopone alle deliberazioni del Consiglio generale il rendiconto e il bilancio dell'esercizio decorso;

provvede alle operazioni in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e in divise estere, osservando le disposizioni di legge;

provvede, sulla proposta dei direttori degli stabilimenti, alla restituzione delle somme che oltrepassino L. 4000, dovute dal Banco su fedi di credito, polizze e polizzini ed altri titoli nominativi dispersi, previe le formalità e le cautele richieste dai regolamenti;

propone al Consiglio d'amministrazione le terne da sottoporsi al Ministro del Tesoro per la nomina del segretario generale e dei direttori di sede;

propone al Consiglio medesimo la destinazione, il collocamento in aspettativa, la disponibilità, la revoca, la destituzione e il collocamento a riposo del segretario generale e dei direttori di sede;

propone allo stesso Consiglio la nomina, destinazione, promozione, il collocamento in aspettativa, la disponibilità, la revoca, la destituzione ed il collocamento a riposo di tutti gli altri impiegati del Banco;

senza diminuzione della propria responsabilità, può farsi coadiuvare dai consiglieri di amministrazione di nomina governativa, in quelle attribuzioni amministrative nelle quali creda utile il loro diretto concorso;

propone al Consiglio di amministrazione i nomi dei corrispondenti e rappresentanti del Banco all'interno e all'estero;

provvede alla sostituzione temporanea dei direttori e dei cassieri delle sedi e delle succursali nei casi di assenza o di impedimento dei titolari;

accorda agli impiegati ed ai salariati i congedi che non oltrepassino un mese, e per una sola volta all'anno;

prende quei provvedimenti disciplinari, riguardanti il personale, che il regolamento gli dà facoltà di adottare, salvo a riferirne al Consiglio di amministrazione nella sua prossima tornata;

ordina le verifiche e le ispezioni che crede necessarie;

destina gli avvocati e i procuratori per la difesa del Banco nelle cause in cui esso sia impegnato, scegliendoli nell'albo approvato dal Consiglio di amministrazione;

destina gl'ingegneri per qualsiasi lavoro di carattere tecnico scegliendoli nell'albo approvato come sopra;

esamina ed approva le situazioni generali del Banco;

firma la corrispondenza, la girata degli effetti, gli ordinativi, le polizze e i mandati di pagamento, ai termini del regolamento;

fa al Consiglio di amministrazione ed al Consiglio generale tutte le proposte che giudica utili al Banco e al buon andamento dell'amministrazione, sia nei rapporti col pubblico, sia nei rapporti interni;

in generale, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente al Consiglio generale ed al Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

È vietato al Direttore generale di concedere sconti ed anticipazioni.

Art. 29.

Il Direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, designa il consigliere di nomina governativa che dovrà sostituirlo.

Segretario generale

Art. 30.

Il Segretario generale è nominato dal Ministro del Tesoro, sopra una terna proposta dal Consiglio di amministrazione.

Egli è alla immediata dipendenza del Direttore generale, lo coadiuva in tutte le sue incombenze, e sopraintende al servizio di tutti gli uffici del Banco.

TITOLO IV.

SEDI E SUCCURSALI

Art. 31.

Le sedi e succursali del Banco sono amministrate dai direttori sotto la vigilanza dell'amministrazione centrale.

Art. 32.

I direttori di sede sono nominati dal Ministro del Tesoro sopra terne proposte per ciascuno di essi dal Consiglio d'amministrazione.

I direttori di succursale sono nominati dal Consiglio d'amministrazione, osservate le norme del regolamento per l'esecuzione del presente statuto.

Art. 33.

I direttori rappresentano verso i terzi la sede o la succursale alla quale sono preposti;

firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza e le girate;

distribuiscono le somme poste a disposizione del rispettivo stabilimento per le varie specie di operazioni, osservate le istruzioni della Direzione generale, e provvedono alla esecuzione di tutte le deliberazioni dell'amministrazione centrale;

custodiscono una delle chiavi del Tesoro;

vigilano sulla regolare gestione delle casse;

dispongono verifiche di cassa, del portofoglio e quelle altre che credano necessarie, riferendone poi il risultato alla Direzione generale;

destinano, in caso di urgenza, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, scegliendoli nell'albo approvato dal Consiglio d'amministrazione e dandone avviso alla Direzione generale;

accordano congedi per un tempo non maggiore di otto giorni e per una sola volta all'anno;

prendono, riguardo al personale, quei provvedimenti disciplinari che il regolamento dà loro facoltà di adottare.

In caso di assenza o di legittimo impedimento sono sostituiti da un funzionario designato dall'amministrazione centrale.

Commissioni di sconto

Art. 34.

Ciascuna sede e succursale del Banco ha non più di dodici e non meno di otto commissari di sconto, nominati dal Consiglio d'amministrazione, su proposta dei direttori locali.

I medesimi durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

Due commissari, che prestano servizio per turno, e il direttore dello stabilimento, che la presiede, formano la commissione di sconto.

È vietato lo sconto di effetti che portino la firma dei direttori e di qualunque impiegato del Banco.

Il Direttore ha facoltà di sospendere le deliberazioni della commissiene di sconto. Quando si valga di questa facoltà, è tenuto a riferirne immediatamente le ragioni alla Direzione generale, che decide in modo definitivo.

Gli effetti accettati, girati o presentati al Banco da commissari di sconto o da ditte e società commerciali delle quali siano soci o nelle quali esercitino qualche ufficio, non possono essere ammessi allo sconto se non da una commissione, alla quale niuno di essi prenda parte.

I componenti del Consiglio generale e quelli del Consiglio di amministrazione non possono far parte delle commissioni di sconto, nè intervenire alle sedute di esse.

Art. 35.

È nelle attribuzioni dei commissari di sconto il servizio dell'apertura e della chiusura giornaliera delle casse. A questo scopo la commissione designa quello fra i commissari che deve tenere, per turno, una delle tre chiavi delle casse medesime.

TITOLO V.

STATO DEGLI IMPIEGATI

Art. 36.

Le norme per l'ammissione agli impieghi nel Banco, per le promozioni di classe e di grado, e per tutto ciò che si attiene al personale, saranno stabilite col regolamento.

Le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati del Banco, sono regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, salve le disposizioni speciali di che all'art. 11 dell'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Alle controversie fra gli impiegari del Banco e l'amministrazione di esso, per la liquidazione della pensione, è estesa la giurisdizione della Corte dei conti.

TITOLO VI.

INCOMPATIBILITÀ

Att. 37.

I membri dei due rami del Parlamento non possono esercitare nel Banco alcun ufficio retribuito o gratuito.

Art. 38.

Il direttore generale, i direttori delle sedi, succursali e dipendenze e tutti gli impiegati del Banco non possono esercitare commerci o industrie, fare operazioni di borsa, nè aver parte, a qualsiasi titolo, nell'amministrazione di altri istituti di credito, stabilimenti industriali e ditte commerciali.

I direttori e gli amministratori degli istituti di credito, di stabilimenti industriali, i rappresentanti di ditte commerciali, e, in genere, coloro i quali abbiano una esposizione cambiaria permanente col Banco, non possono essere eletti a far parte, a qualsiasi titolo, del Consiglio generale e del Consiglio d'amministrazione.

I direttori e gli amministratori degli Istituti di credito, che non si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, possono far parte del Consiglio generale, ma non possono essere delegati al Consiglio d'amministrazione.

Art. 39.

Non possono far parte del Consiglio generale e del Consiglio d'amministrazione coloro che abbiano lite vertente col Banco, o abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto, o siano per qualsiasi titolo debitori inadempienti verso il Banco.

I falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del codice di commercio, coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, e coloro che abbiano lite vertente col Banco od effetti in sofferenza, o che siano, per qualsiasi motivo, debitori inadempienti verso il Banco, non possono far parte delle commissioni di sconto.

Art. 40.

Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio e il nipote, e più componenti di una medesima ditta, gerenti o amministratori di una stessa società, non possono fare contemporaneamente parte d'una commissione di sconto.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41.

Quando resultino disordini nell'azienda, o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti, che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio di Stato, e in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, la sospensione, la dispensa dal servizio, il collocamento a riposo e la destituzione del Direttore generale e dei consiglieri di nomina governativa.

Qualora fatti di eguale indole si possano attribuire a membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di scioglierlo, provvedendo a che il Consiglio generele proceda senza indugio alla nomina di altri delegati.

Fino a che il Consiglio d'amministrazione non sia regolarmente ricostituito, le funzioni ad esso demandate dal presente statuto saranno esercitate dal Direttore generale o, in sua mancanza, da quel consigliere di nomina governativa che sarà designato dal Ministro del Tesoro.

Art. 42.

Quando resultino gravi violazioni delle disposizioni statutarie per parte del Consiglio generale del Banco, il Ministro del Tesoro, senza pregiudizio delle facoltà di sospensione e di revoca delle deliberazioni di esso, conferitegli dalle disposizioni in vigore, può, sentito il Consiglio di Stato, e in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, promuovere un decreto Reale, per lo scioglimento del Consiglio generale, avanti la scadenza del biennio, di cui all'art. 13, provvedendo contemporaneamente alla delegazione delle funzioni, demandate al Consiglio medesime ed al Consiglio di amministrazione dal presente Statuto.

In questo caso, il Consiglio generale ed il Consiglio d'amministrazione dovranno esser ricostituiti entro sei mesi.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro: SIDNEY SONNINO.

Il Numero **621** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto 3 febbraio 1895, n. 28, col quale sono stati sciolti il Consiglio Generale e l'Amministrazione del Banco di Napoli;

Veduto l'art. 9 dell'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486;

Veduto lo Statuto del Banco di Napoli approvato col Nostro Decreto di data odierna, n. 619;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. comm. Enrico Arlotta è nominato Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 2.

La nuova Amministrazione del Banco dovrà essere costituita, in conformità alle disposizioni della citata legge e dello Statuto citato, non più tardi del 1° dicembre 1895.

In fino a che l'Amministrazione non sia costituita, le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione saranno esercitate dal Direttore Generale ai termini dell'ultimo comma dell'art. 43 dello Statuto citato.

Art. 3.

Le funzioni del Regio Commissario presso il Banco, di cui al Nostro Decreto 3 febbraio 1895, n. 28, cesseranno nel giorno in cui il predetto Direttore Generale prenderà possesso formale del suo Ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri, addì 15 ottobre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **622** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, numero 486;

Veduto lo Statuto del Banco di Sicilia, approvato col Nostro Decreto di data odierna, n. 620;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio Generale e il Consiglio Centrale di Amministrazione del Banco di Sicilia sono sciolti.

La nuova Amministrazione dovrà essere costituita, in conformità alle disposizioni della citata legge e dello Statuto citato, non più tardi del 1° dicembre 1895.

Art. 2.

Il Comm. Fortunato Vergara Duca di Craco è confermato nel posto di Direttore Generale del Banco di Sicilia.

Art. 3.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, le attribuzioni di esso saranno esercitate dal predetto Direttore Generale del Banco, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 41 dello Statuto citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri, addì 15 ottobre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486;

Veduti gli articoli 21 e 22 dello Statuto del Banco di Napoli, approvato col Nostro Decreto di data odierna, n. 619;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. comm. prof. Alberto Marghieri è nominato Consigliere Governativo presso il Banco di Napoli;

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Valdieri, addì 15 ottobre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486;

Veduti gli articoli 21 e 22 dello Statuto del Banco di Napoli, approvato col Nostro Decreto di data odierna, n. 619;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. cav. Marco Rocco del fu Giovanni è nominato Consigliere Governativo presso il Banco di Napoli.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Valdieri, addì 15 ottobre 1895

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486;

Veduti gli art. 19 e 20 dello Statuto del Banco di Sicilia, approvato col Nostro Decreto di data odierna, n. 620;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. comm. Giuseppe Chiarchiaro è nominato Consigliere Governativo presso il Banco di Sicilia.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Valdieri, addì 15 ottobre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486;

Veduti gli art. 19 e 20 dello Statuto del Banco di Sicilia, approvato col Nostro Decreto di data odierna, n. 620;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. comm. Giovanni La Farina è nominato Consigliere Governativo presso il Banco di Sicilia.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Valdieri, addì 15 ottobre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 24 agosto 1895:

Longhi Ettore, aiuto contabile a L. 2500, promosso aiuto contabile a L. 3000 dal 1° settembre 1895.

Quadri Odoardo, aiuto contabile a L. 2000, promosso aiuto contabile a L. 2500 dal 1° settembre 1895.

MINISTERO DEL TESORO — UFFICIO CENTRALE DELLE PENSIONI

PROSPETTO *dimostrante il movimento del Debito Vitalizio nell'Esercizio 1895-96.*

CLASSIFICAZIONE DELLE PENSIONI	Pensioni vigenti al 1° luglio 1895		Pensioni inscritte nell'Esercizio 1895-96		Pensioni eliminate nell'Esercizio 1895-96		Pensioni vigenti al 1° ottobre 1895	
	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo
Ministero del Tesoro	2413	2,543,770 55	156	377,064 88	24	24,473 69	2545	2,896,361 74
Id. delle Finanze	16163	12,347,955 44	304	434,467 92	147	120,998 77	16320	12,661,424 59
Id. di Grazia e Giustizia . .	6215	7,004,565 77	64	92,475 71	48	59,936 58	6231	7,037,104 90
Id. degli Affari Esteri . . .	140	296,217 10	3	11,457 66	1	1,176 —	142	306,498 76
Id. dell'Istruzione Pubblica .	1992	2,478,737 22	21	22,106 55	12	16,588 56	2001	2,484,255 21
Id. dell'Interno	9756	7,356,280 86	128	100,852 51	101	74,806 68	9783	7,382,326 69
Id. dei Lavori Pubblici . .	2220	2,099,310 74	31	26,564 82	24	15,367 61	2227	2,110,507 95
Id. delle Poste e Telegrafi .	3095	3,208,029 25	74	92,005 59	27	30,049 76	3142	3,269,985 08
Id. della Guerra	40445	32,933,073 71	382	515,982 86	309	212,062 18	40518	33,236,994 39
Id. della Marina	5930	4,512,935 50	106	132,235 48	45	31,631 17	5991	4,613,539 81
Id. d'Agricoltura, Ind. e Comm.	697	652,464 39	6	4,551 66	7	5,017 23	696	651,998 82
Straordinarie	5449	2,094,975 13	63	21,833 50	57	17,269 97	5455	2,099,538 66
TOTALE . . .	94515	77,528,315 66	1338	1,831,599 14	802	609,378 20	95051	78,750,536 60

Indennità per una volta tanto concesse durante l'Esercizio 1895-1896
Partite N. 81 per L. 202,130 52.

Roma, li 8 ottobre 1895.

Il Direttore Capo dell'Ufficio Centrale delle Pensioni
FR. FERRARA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 830495 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 280, al nome di Garabello Teresa fu Vincenzo, minore, sotto la curatela di suo marito Giuseppe Lione, domiciliata in Carignano (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Garabello Margherita-Maria-Teresa fu Vincenzo, minore ecc., (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 settembre 1895.

Per il Direttore Generale
G. DURANDI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 833981 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 245, al nome di Decereto Giovanni di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rocereto Giovanni di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 settembre 1895.

Per il Direttore Generale
G. DURANDI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 727481 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 75, al nome di Peirano Pietro fu Giovanni Battista; Peirano Carlotta fu Giov. Battista moglie di Carretti Giovanni Batt.; Carretti Francesca fu Gio. Batt. moglie dell'interdetto Zino Giacomo; Carretti Angela di Gio. Batt. moglie di Badano Giovanni; Carretti Giacomo, Alberto ed Elisa di Giov. Batt., i due ultimi minorenni sotto la patria potestà del padre;

Berlingieri Giuseppina fu Lorenzo moglie di Del Re Gerolamo; del Re Isabella ed Enrico del vivente Gerolamo, minori, sotto la patria potestà del padre; e Berlingieri Enrico ed Antonio fu Lorenzo, tutti domiciliati in Genova; Berlingieri Caterina fu Lorenzo moglie di Bizzi Achille; Bizzi Amalia ed Anna di Achille, minori, sotto la patria potestà del padre domiciliati in Parma; e Berlingieri Gemma fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Rambaldi Marianna, domiciliata in Genova, tutti eredi indivisi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Peirano Pietro fu Giovanni Battista . . . . . . Carretti Giacomo, Pietro-Alessandro-Alberto, e Maria-Elisa-Agostina di Giovanni Battista, i due ultimi minori. . . . . . . ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 settembre 1895.

Per il Direttore Generale
G. DURANDI.

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il sig. d'Agostino Domenico fu Raffaele ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1124 d'ordine, n. 12181 di protocollo e n. 121965 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Napoli, in data 14 settembre 1895, in seguito alla presentazione di un Certificato 5 0[0, per la rendita di lire duecentosettanta, godimento al 1° luglio 1895, per unione di un nuovo foglio di compartimenti semestrali.

A termini dell'articolo 334 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, sarà liberamente consegnato al prenominato sig. d'Agostino Domenico fu Raffaele il precitato titolo di rendita, munito di un nuovo foglio di compartimenti semestrali senz'obbligo di restituzione della predetta ricevuta che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 ottobre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Si rende noto che col 1° novembre prossimo sarà attivato un cambio di vaglia internazionali ordinari e telegrafici colla Serbia, alle condizioni seguenti:

Ciascun vaglia non potrà eccedere, nell'importo, la somma di lire 500.

La tassa sarà di 25 centesimi ogni 25 lire o frazione di 25 lire.

Pei vaglia telegrafici si dovrà aggiungere la tassa del telegramma, da calcolarsi sulla quantità delle parole in base alla tariffa relativa.

Si rende pure noto che dalla stessa data sarà attivato un cambio di vaglia internazionali ordinari col Gran Ducato di Finlandia, che avrà luogo colla mediazione dell'Amministrazione postale svedese, ed alle condizioni di che appresso:

Limite massimo di ciascun vaglia: lire 500.

Tassa da pagarsi in Italia: 25 centesimi ogni 25 lire o frazione di 25 lire.

I vaglia da spedirsi in Finlandia, pel fatto della accennata mediazione, dovranno però essere emessi in corone ed oere (moneta svedese). Così ognuno di essi non potrà eccedere la somma di corone 355, che, al ragguaglio attualmente in vigore pel servizio colla Svezia, corrispondono precisamente a lire 500.

L'Amministrazione svedese detrarrà dal loro importo, per pro-

prio conto, una sovratassa in ragione del 1|2 per 100; e quindi provvederà al loro pagamento mercè una seconda conversione in moneta finlandese.

I vaglia della Finlandia per l'Italia saranno dalla stessa Amministrazione svedese sostituiti con nuovi titoli, sotto deduzione della sovratassa anzidetta, ed inviati direttamente a destinazione.

Avviso.

Il giorno 12 corrente in:

Pontida, provincia di Bergamo, Serrata, provincia di Reggio Calabria, Molinara, provincia di Benevento,

ed il successivo giorno 13, in:

Sturno, provincia di Avellino, Massa d'Albe, provincia di Aquila, Fordongianus, provincia di Cagliari, Cassoine, provincia di Sassari,

è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno

Roma, li 16 ottobre 1895.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Times* dichiara che il governo della Regina ha deciso di esigere l'adozione delle riforme proposte, per l'Armenia, dalla Francia e dalla Russia e che non esiterà ad esercitare sul Sultano la pressione necessaria. Il Sultano avrebbe inviato all'ambasciatore britannico uno dei suoi aiutanti di campo, Feki pascià, per esprimergli l'ansietà che esso prova per questo atteggiamento dell'Inghilterra, ma avrebbe finalmente accettato il progetto delle potenze a condizione che queste consentano che non lo promulghi immediatamente affinchè non sembri che esso ceda ad una pressione straniera.

Tale sarebbe, secondo il *Times*, lo stato attuale di questa grave questione.

Il *Novoje Wremia*, di Pietroburgo, ritiene che la gravità della situazione imponga alle potenze l'obbligo di tenere un Congresso europeo, se il governo ottomano non accetta immediatamente il progetto di riforme e persiste a rifiutare ai cristiani d'Oriente la sua protezione contro il fanatismo musulmano.

L'organo russo si pronuncia in favore della creazione di un controllo europeo permanente sull'Armenia turca.

In data del 15 ottobre si telegrafa da Costantinopoli ai giornali austriaci:

Ieri ed oggi ebbero luogo alcune conferenze fra gli ambasciatori d'Inghilterra, Russia e Francia ed il ministro degli esteri di Turchia, Said pascià, a proposito della questione armena. Si spera che il colloquio diplomatico avrà favorevole risultato. Gli avvenimenti e gli arresti di questi ultimi giorni sono insignificanti e lo si rileva dalla minima impressione prodotta. La polizia e la gendarmeria si comportano in modo lodevole. Sebbene alcuni armeni, per paura, si fossero ricoverati nuovamente nelle chiese, la calma non fu più turbata.

***

Un telegramma da Vladivostok al *Novoje Wremia* annunzia che i giapponesi cercano di esagerare l'importanza dei disordini in Corea allo scopo di prolungare l'occupazione.

Il movimento manifestatosi nella provincia di Ping-Yang è stato represso. Delle truppe coreane sono state inviate a Seoul. L'ordine è perfetto in tutti gli altri siti.

Lo stesso telegramma annunzia che Li-Hung-Chang si reca nella provincia di Nan-Su in qualità di commissario straordinario. Il partito ostile a Li-Hung-Chang avrebbe preparato il suo allontanamento da Pechino. Wang-Yen-Schau, il partigiano della civiltà europea, è designato come successore di Li-Hung-Chang.

***

Sir C. Dilke, già sottosegretario di Stato per gli affari esteri nel secondo Ministero Gladstone, e presentemente deputato della circoscrizione radicale di Forest of Dean, ha tenuto, a Londra, una conferenza sulla situazione rispettiva dell'Inghilterra e della Francia in Egitto. Esso ha cercato di dimostrare che non esiste nessuna controversia tra la Francia e l'Inghilterra a proposito dell'Egitto e che, per conseguenza, questa questione non poteva essere oggetto di un arbitrato.

Parlando in seguito dello sgombro dell'Egitto da parte degl'inglesi, sir C. Dilke si espresse in questi termini:

« Fino a tanto che avremo una marina forte, non avremo nessun vantaggio a mantenerci in Egitto. Questa occupazione è anzi una fonte di debolezza per l'Inghilterra. E siccome, da altra parte, gli inglesi non hanno nessun interesse speciale in Egitto, non vi è ragione per cui non si debba sgombrare quel paese. »

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. il Re e S. A. R. il Principe di Napoli, come annunziammo, arrivarono ieri sera a Monza e vennero ricevuti ed ossequiati dalle cariche di Corte e dalle autorità locali.

Nel passare per la stazione di Cuneo S. M. il Re e S. A. R. furono ossequiati dalle autorità civili e militari e da numerosa folla, che li acclamò vivamente.

Nel partire da Valdieri, S. M. il Re promise di ritornare e di fermarsi più a lungo. Elargì L. 13,400 di sussidii, così distribuiti: Ai poveri di Valdieri 2500; all'Asilo infantile 2000, ed alla Società operaia 1000; ad Entraque: ai poveri 1500, all'Asilo 2000, alla Società operaia 1000; ad Andorno: ai poveri 400; a Borgo S. Dalmazzo 500; ad Aisone 300; a Vinadio 1000; ad Argentera e Bersezio 300; a Sambuco 300; a Pietraporzio 300; oltre alle beneficenze che inviò direttamente a Cuneo.

S. A. R. il Conte di Torino, proveniente da Londra, giunse ieri a Parigi, e discese all'*Hôtel Mirabeau*.

S. E. il Ministro Barazzuoli giunse ieri a Novara proveniente da Oleggio. Accompagnato dall'on. Peroni si recò a Galliate, d'onde, dopo aver visitato le cooperative industriali, ripartì per Casale e stamane recavasi a Moncalvo.

Questa sera ripartirà per Asti e Roma.

Trasferimento di domicilio. — La Legazione della Confederazione Svizzera presso S. M. il Re informa che la sua cancelleria è stata provvisoriamente trasferita in Via Nazionale n. 96.

Marina militare. — La R. nave *Palinuro* è partita ieri l'altro da Gibilterra per Madera.

— La R. nave *Cristoforo Colombo*, con a bordo S. A. R. il Duca degli Abruzzi è arrivata ieri a Melbourne e ripartirà il 24 per Port Hobart.

— La R. nave *Liguria* è partita ieri da Bahia per San Vincenzo (Capo Verde).

Ai rispettivi bordi tutti bene.

— Ieri l'altro a Spezia avvenne una esplosione nel forno della caldaia sulla R. betta *Viterbo* destinata in quell'arsenale al trasporto del materiale.

Si deplora la perdita di quattro marinai fuochisti. Il macchinista è rimasto ferito.

Ieri ebbero luogo i funerali delle vittime.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Venezia* e *Solferino*, della N. G. I., partirono il primo da Suez per Massaua ed il secondo da Alessandria d'Egitto per Aden e Bombay.

— Ieri i piroscafi *Bisagno* ed *Arno*, della N. G. I., partirono, il primo da Singapore per Bombay, ed il secondo da Las Palmas per Genova.

Pel Carnevale. — Domani sera nella sala dell'Associazione Commerciale si riunirà il comitato del Carnevale pel 1896 con l'intervento dei rappresentanti dei giornali cittadini. All'ordine del giorno, gentilmente inviatoci, si legge. — 1° Comunicazioni della Presidenza — 2° Nomine delle cariche — 3° Nomina della Commissione per la compilazione del Regolamento.

Escursione alpina. — La sezione di Roma del Club Alpino Italiano ha indetto, per domenica prossima, una escursione al monte Follietoso (1004 m.) e alla Villa d'Orazio.

Ecco il programma:

Partenza da Roma col treno delle ore 6 — Arrivo alla stazione di Palombara 7,18 — Arrivo a S. Polo de' Cavalieri 8,30 — Arrivo a monte Follietoso 12,30 — Arrivo alla Villa d'Orazio 13,30 — Arrivo a Vicovaro 17,30, ove avrà luogo il pranzo sociale.

Partenza col treno delle 21 — Arrivo a Roma 22,55.

Preventivo L. 6,50.

Appuntamento alla stazione di Termini alle 5,30.

Si avvertono i soci che a tenore del regolamento sezionale col mese di ottobre sono ricominciate le riunioni del mercoledì sera.

I locali del Club rimarranno quindi aperti il mercoledì dalle ore 20,30 alle 22 e gli altri giorni, meno i festivi, dalle ore 17 alle 18.

Scoperte archeologiche nel lago di Nemi. — Leggiamo nel *Fanfulla*:

« Per iniziativa privata o col consenso del principe Orsini proprietario, due palombari lavorano nel lago di Nemi alla scoperta ed al ricupero di un sontuoso galleggiante romano che la tradizione vuole sia affondato in quelle acque fino dall'epoca di Tiberio.

Queste ricerche, auspice il cardinale Colonna, furono già tentate con poco risultato nel secolo decimosesto da Francesco Marchi, e ripetute sul principio del secolo corrente da alcuni cittadini di Genzano e Civitalavinia costituiti in società, ai quali riuscì di estrarre dal lago alcuni pezzi del galleggiante che si veggono nel museo Kirckeriano.

I due palombari, in pochi giorni di ricerca, sono riusciti a vedere a poco più di trenta metri dalla riva, ed a circa venti metri di profondità in un punto posto fra Genzano e la così detta *casetta dei pescatori* il galleggiante affondato, lungo 25 metri e largo 9, ricoperto dalla melma, e tutto guarnito di travi e ornati in bronzo e mosaico.

Da tre giorni, dai vicini paesi moltissima gente si reca sul lago per vedere l'estrazione dei ricchissimi avanzi.

Sono già state poste in secco travi di bronzo e anelli, e ieri si estrassero due magnifiche teste pure in bronzo, un leone, ed una lupa, benissimo conservate.

Il Ministero della Pubblica Istruzione sorveglia i lavori, e probabilmente nella corrente settimana l'onorevole Baccelli si recherà a Genzano, per vedere le antichità rimesse in luce. »

Beneficenza. — Ieri l'altro è morto a Milano il sig. Giuseppe Rotta ex negoziante di saponi, lasciando erede universale del suo patrimonio, ascendente a circa 250,000 lire, l'ospedale maggiore.

Il VI Congresso delle Banche popolari. — Per la sua importanza diamo l'ordine dei lavori di cui si occuperà il Congresso delle Banche popolari che si riunirà posdomani a Bologna.

1° Quale atteggiamento debbono tenere le nostre istituzioni, rimpetto al movimento cooperativo cattolico e alla propaganda socialista. (Relatore Luzzatti).

2° Dei pericoli minacciati alle Banche e a ogni forma di Società cooperativa dai nuovi progetti di revisione del Codice di commercio e della vigente legislazione sulle Società cooperative (Relatore Rodino).

3° Delle relazioni fra le Casse di risparmio e le Banche popolari. (Relatore Paolini)-

4° In qual modo le nostre istituzioni possano dare vigoroso impulso alla costituzione ed allo sviluppo delle Società cooperative di produzione. (Relatore Minelli).

5° Delle relazioni dei Consorzi agrari con le Banche popolari, e dei felici esperimenti fatti a Parma, Piacenza, Padova e altrove. (Relatore Enea Cavalieri).

6° Di una federazione fra le Società cooperative di consumo italiane per gli acquisti in comune e come tramite fra la produzione nazionale e le Cooperative estere. Pratiche avviate per somministrare alle Cooperative estere vino genuino e a tipo costante. Designazione della Banca o delle Banche che potranno fare il servizio di cassa alla nuova istituzione. (Relatore L. Ponti).

7° In qual modo le nostre istituzioni possono dare vigoroso impulso al credito agrario. (Relatori Luzzatti e Schiratti).

8° Fondazione di un istituto centrale per le Banche popolari:

a) della Banca centrale. (Relatore Luzzatti);

b) dei gruppi federali di Banche. (Relatore D'Apel);

c) di una stanza di compensazione fra Banche popolari e Casse di risparmio, secondo il disegno dell'on. Maggiorino Ferraris. (Relatore Concini, in rappresentanza dell'onorevole Ferraris).

9° Della convenienza di istituire delle ispezioni obbligatorie delle Banche associate, i cui risultati, come avviene all'estero, debbano essere riconosciuti dalle pubbliche Autorità. Modo pratico di eseguire queste ispezioni. (Relatore Schiratti).

10° Della convenienza di estendere l'azione dell'Associazione delle Banche popolari alla tutela dei grandi interessi del popolo, e segnatamente degli alloggi dei lavoratori nelle città e nelle campagne: e propaganda del principio della partecipazione nei profitti delle imprese; di studio delle riforme dei contratti di lavoro e in modo speciale dei contratti agrari. (Relatore Luzzatti).

11° Sulla istituzione di lettere di accreditamento fra Banche popolari italiane, o fra esse e le estere.

Un nuovo Canale industriale in Lombardia. — Il Consiglio provinciale di Milano ha dato ultimamente voto favorevole alla domanda della Società Italiana per condotte d'acqua, diretta ad ottenere la concessione di una derivazione idraulica dal Ticino per alimentare un canale ad uso industriale e di navigazione. Questo nuovo canale avrà il suo principio nel territorio di Somma Lombardo, là dove il Canale Villoresi deriva le proprie acque dal grande bacino successivo all'edificio di presa d'acqua del detto Canale Villoresi; dovrà scorrere sempre quasi parallelamente al Canale Villoresi, ed a ponente del medesimo, cioè a destra del corso di acqua, percorrerà la lunghezza sviluppata di circa metri 6600 fino a raggiungere il fiume Ticino nel territorio di Vizzola, al di sotto di Castelnovato.

ESTERO.

Monumenti. — È stato inaugurato a Schwerin il monumento ad Enrico Schliemann, il celebre esploratore delle rovine di Troia. Il monumento consiste in un busto di bronzo su un piedistallo di granito di Svezia. Lo Schliemann, come si sa, si dedicò molto tardi all'archeologia. Nato da famiglia modestissima, che, però, gli aveva fatto fare gli studi classici, fu prima garzone di droghiere, imparò poi il commercio in Olanda, e realizzò con la sua attività, una certa fortuna. Intanto, appassionato dell'archeologia, studiava il greco antico e moderno, avendo, a 40 anni, assicurata la sua esistenza, visitò la Grecia e la Troade, e ottenne dal Governo turco, col patto di fare a metà degli oggetti scoperti, l'autorizzazione di iniziare scoperte considerevoli a Hissarlik. Egli trovò le tracce di sei città sovrapposte, delle quali la penultima era, secondo lui, la omerica Troia.

Progresso chinese. — I giornali di Schanghai confermano che l'Imperatore della China ha dato il proprio assenso alla costruzione di una ferrovia Schanghai, Sontcheon, Vouk-Si, Tchiu-Kiang, Nanchino.

Un decreto segreto ordina la costruzione immediata di questa linea.

Una Università europea sarà fondata a Tientsin, e numerose scuole preparatorie saranno organizzate nella China Settentrionale.

Gli svizzeri all'estero. — Secondo una statistica pubblicata dal *Korrespondezblätt*, il numero degli svizzeri che presentemente vivono all'estero è calcolato a 300,000, di cui la Francia ne conta 80,000 (Parigi 34,744), la Germania 40,000, l'Italia 12,700, l'Austria 7,800, l'Inghilterra 8,000, l'intera Europa (esclusa la Svizzera) 160,000, gli Stati-Uniti 104,000 (compresi gli americanizzati 250,000), l'Argentina 25,000, l'Asia 1,600, l'Africa 5,126 (l'Algeria e Tunisi 3,450), l'Australia 2,400, complessivamente circa 173,142 svizzeri viventi in Stati fuori dell'Europa.

Archeologia. — Le scoperte archeologiche in Grecia si succedono, una più importante dell'altra. Giorni fa erano le interessanti scoperte fatte negli scavi a Lycossura dalla Società archeologica di Atene. Ora si annunzia una seconda scoperta, assai più notevole dell'altra, nell'istesso posto. Essa consiste in una grande rete di costruzioni con colonne e gallerie. Gli archeologi credono che quelle costruzioni formavano l'edifizio citato da Pausania col nome di Megaron, che ora un vasto tempio consacrato al culto della dea *Despina* (Cerere) adorata specialmente in quei luoghi e con quella denominazione. Varie iscrizioni trovate su alcuni marmi non lascerebbero nessun dubbio.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

URVILLE, 16. — L'Imperatore Guglielmo si è recato, stamane, alle ore 8, a Novéant ed a Corny, ed ha percorso a cavallo i campi di battaglia della guerra del 1870 nei dintorni di Metz.

L'Imperatrice si è recata colla ferrovia ad Amanweiler, proseguendo poscia in vettura per Saint Privat e Gravelotte, ove sarà raggiunta dall'Imperatore.

A Gravelotte avrà luogo, sotto una tenda, il *déjeuner*.

Indi l'Imperatrice tornerà a Metz, mentre l'Imperatore proseguirà la sua visita ai campi di battaglia della guerra del 1870.

CARMAUX, 16. — L'individuo che attentò alla vita di Resseguier è riuscito a fuggire.

La Giustizia procede.

COSTANTINOPOLI, 16. — Da informazioni pervenute alla Porta risulterebbe che bande armate di Armeni passarono la frontiera russa, entrando nel vilayet di Erzerum.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 16. — A Damietta, fino a sabato, vi furono undici casi e tre decessi di cholera. I casi sono isolati.

BUENOS-AYRES, 16. — Il gelo ha danneggiato le semine nella provincia di Santa Fè.

WASHINGTON, 16. — Un dispaccio del Ministro degli Stati Uniti a Pechino, in data 11 corr. dice che 17 colpevoli dei recenti massacri saranno giustiziati a Ku-Ceng.

ZAGABRIA, 16. — L'Imperatore si è recato, oggi, al Municipio, dove gli sono state presentate alcune medaglie d'oro espressamente coniate in ricordo della sua visita e dell'accoglienza cordiale ricevuta da S. M.

L'Imperatore espresse la sua viva soddisfazione e promise di tornare a visitare la bella città di Zagabria.

L'Imperatore si è quindi recato a visitare la Sinagoga, il Palazzo di Giustizia e l'Accademia, accolto dapportutto con ovazioni.

Nella scorsa notte, uno studente serbo, che insultò la bandiera ungherese, venne maltrattato e ferito con una bastonata. In seguito a questo fatto, trentatrè studenti serbi, colla bandiera dell'Università, si sono recati stamane nella Piazza Jelacic, e vi hanno bruciato una vecchia bandiera ungherese.

CARMAUX, 16. — In seguito all'attentato commesso, iersera, contro Rességuier, la polizia circondò, per impedire ogni comunicazione coll'esterno, l'Albergo ove sono alloggiati Jaurès, tre altri deputati socialisti e parecchi membri del Comitato dello sciopero.

La polizia si ritirò soltanto stamane.

L'AVANA, 16. — La goletta *Joven Solita* è naufragata a Balnahonda, nella Provincia di Pinar del Rio. Tutto l'equipaggio è perito.

Il numero dei morti, in seguito a malattie e combattimenti dal principio della campagna, è di 185 ufficiali e 1810 soldati spagnuoli.

PARIGI, 16. — Il dott. Duclaux è designato come Direttore dell'Istituto Pasteur.

PARIGI, 16. — Il *Temps* dice che il movimento di sottomissione delle Congregazioni religiose riguardo alla tassa detta di *accroissement* va aumetando.

CARMAUX, 16. — È stato arrestato certo Guilhem, venditore di giornali socialisti, riconosciuto autore dell'attentato commesso iersera contro Rességnier.

TREBISONDA, 16. — La cannoniera russa *Terez* è qui giunta ieri l'altro da Sebastopoli. Non si ebbero più disordini; ma continua l'inquietudine.

Gli Armeni arrestati sono stati in parte liberati.

COSTANTINOPOLI, 16. — Il Comitato armeno ha fatto chiudere di nuovo i negozi di proprietà di Armeni già riaperti a Galata, Stambul e Pera.

Centocinquanta Armeni cercarono nuovamente asilo nella Chiesa di Pera e sessanta in quella di Galata.

L'agitazione del Comitato armeno continua. Anche fra la popolazione turca si notano sintomi di agitazione.

Nuovi arresti sono stati operati anche fra i Turchi.

La situazione, sebbene sia penosa, non inspira immediata inquietudine.

In seguito a domanda del Console francese di Trebisonda, un vapore delle *Messageries* è partito per quel porto, onde darvi asilo ai fuggiaschi. Regna a Trebisonda un grande panico, sebbene nuovi disordini non vi si sieno verificati.

BERLINO, 16. — Il principe Lobanoff parte oggi per Pietroburgo.

PORTO-SAID, 16. — Il piroscafo *Ville de Metz*, con a bordo 400 Kabili reduci dal Madagascar, ebbe 76 decessi durante la traversata.

PARIGI, 16 — La Commissione del Bilancio ha inteso, oggi, il Ministro della Marina.

Questi dichiarò opinare che la recente guerra tra la China ed il Giappone abbia rivelato la necessità della costruzione di numerosi incrociatori di grande velocità, bene armati e sufficientemente protetti.

Secondo tale nuovo programma, le corazzate, gli incrociatori e gli avvisi da costruirsi costerebbero circa un miliardo, ripartibile in dodici esercizi.

COSTANTINOPOLI, 16 — I negoziati fra gli Ambasciatori d'Inghilterra, di Francia e di Russia ed il Ministro degli Affari esteri, Said Pascià, circa le riforme da introdursi in Armenia, sono terminati.

Le conclusioni verranno sottoposte, oggi, al Consiglio dei Ministri e poscia alla sanzione imperiale.

CHAMBERY, 16 — Lo stato del Generale Menabrea è molto depresso.

COLONIA, 17 — La *Kölnische Zeitung* assicura che il Ministro russo degli affari esteri, principe Lobanoff, espresse piena sodisfazione pel suo soggiorno a Berlino. Il principe dichiarò esplicitamente che il suo compito più importante è il mantenimento della pace europea e che egli acquistò la convinzione che la Germania è ispirata dal vivo desiderio di mantenere colla Russia relazioni amichevoli.

Il giornale spera che il soggiorno del principe Lobanoff a Berlino sarà favorevole al mantenimento delle buone relazioni tra i due possenti vicini.

ZAGABRIA, 17 — L'Imperatore è partito, iersera, per Goedoelloe fra le entusiastiche ovazioni della popolazione.

Una lettera autografa dell'Imperatore al Bano di Croazia, conte Khuen-Hédervary, esprime « alla brava popolazione di Zagabria ed a tutto il popolo fedele dei Croati, i suoi caldi ringraziamenti per le numerose prove di devozione e di amore, per le dimostrazioni di lealtà e per l'attitudine esemplare, che non venne turbata dai deplorevoli incidenti avvenuti. ».

Tutti coloro che presero parte alle dimostrazioni di ieri sono stati arrestati.

Regna ora calma completa.

LONDRA, 17 — Un dispaccio da Costantinopoli ricevuto al *Foreign Office*, ma non ancora confermato dall'Ambasciatore, annunzia la sistemazione definitiva della questione armena.

MADRID, 17 — Dodicimila uomini partiranno per Cuba il 22 novembre prossimo.

YOKOHAMA, 17. — Un dispaccio da Seul annunzia esservi stato rinvenuto il cadavere della Regina di Corea. Si crede che gli assassini siano Giapponesi appartenenti alla setta dei *Soshi*.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 17. — Finora a Damietta vi furono 18 casi e 9 decessi di cholora.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 16 ottobre 1895

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60.

Barometro a mezzodì	765.5
Umidità relativa a mezzodì	60
Vento a mezzodì	SW calmo.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 22.°8. Minimo 12.°8.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 16 ottobre 1895.

In Europa pressione bassa sulla Russia settentrionale, sensibilmente alta al SW. Arcangelo 735; Pietroburgo 746; Zurigo 764; Madrid, Algeri 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso; pioggiarella a Porto Maurizio; cielo poco nuvoloso o sereno; temperatura piuttosto elevata.

Stamane: cielo nuvoloso o coperto al N, sereno al S; venti deboli specialmente intorno al ponente.

Barometro da 764 e 765 mm. al Nord, da 766 a 767 mm. altrove.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente del 3° quadrante; cielo vario con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 16 ottobre 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	24 3	16 1
Genova	coperto	legg. mosso	22 4	19 3
Massa Carrara	3/4 coperto	calmo	20 5	15 2
Cuneo	3/4 coperto	—	23 9	12 7
Torino	3/4 coperto	—	20 3	15 4
Alessandria	coperto	—	21 6	15 4
Novara	3/4 coperto	—	20 0	11 8
Domodossola	3/4 coperto	—	20 5	12 2
Pavia	coperto	—	23 7	13 4
Milano	coperto	—	22 2	14 4
Sondrio	3/4 coperto	—	20 0	13 3
Bergamo	coperto	—	20 0	14 7
Brescia	3/4 coperto	—	21 6	12 0
Cremona	coperto	—	22 1	15 4
Mantova	1/2 coperto	—	21 6	16 8
Verona	coperto	—	23 0	16 0
Belluno	coperto	—	17 8	13 3
Udine	coperto	—	18 8	14 6
Treviso	nebbioso	—	20 4	16 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	20 2	16 0
Padova	coperto	—	20 6	14 3
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	coperto	—	21 0	15 2
Parma	coperto	—	21 6	14 1
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	3/4 coperto	—	22 6	12 4
Ferrara	1/4 coperto	—	22 2	14 4
Bologna	sereno	—	23 5	16 6
Ravenna	sereno	—	28 5	10 1
Forlì	1/4 coperto	—	24 2	15 0
Pesaro	sereno	calmo	22 4	13 0
Ancona	sereno	calmo	21 9	17 2
Urbino	sereno	—	20 8	12 2
Macerata	sereno	—	23 6	15 2
Ascoli Piceno	sereno	—	23 0	13 5
Perugia	nebbioso	—	20 4	14 1
Camerino	sereno	—	20 4	12 0
Pisa	3/4 coperto	—	24 8	11 6
Livorno	3/4 coperto	calmo	23 0	14 6
Firenze	coperto	—	24 0	12 6
Arezzo	3/4 coperto	—	21 6	14 0
Siena	nebbioso	—	20 5	13 1
Grosseto	1/2 coperto	—	24 6	17 6
Roma	1/4 coperto	—	22 8	12 8
Teramo	—	—	—	—
Chieti	sereno	—	20 8	10 0
Aquila	sereno	—	22 0	8 3
Agnone	sereno	—	24 0	11 6
Foggia	1/4 coperto	—	26 5	12 6
Bari	sereno	calmo	21 9	12 9
Lecce	sereno	—	25 0	13 3
Caserta	sereno	—	23 8	14 0
Napoli	3/4 coperto	calmo	22 0	16 7
Benevento	sereno	—	29 2	10 0
Avellino	sereno	—	21 6	7 5
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	21 5	11 9
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	18 0	12 0
Reggio Calabria	sereno	mosso	23 0	19 5
Trapani	sereno	calmo	26 7	18 4
Palermo	sereno	calmo	27 7	12 6
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	23 0	17 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	sereno	calmo	24 8	20 0
Catania	sereno	calmo	24 6	17 4
Siracusa	1/4 coperto	calmo	25 2	16 7
Cagliari	sereno	calmo	26 5	16 0
Sassari	piovoso	—	23 1	15 8

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 16 ottobre 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	94,22½,25 22½,20		— —
1 lug. 95			RENDITA 5 % 2ª grida	94,20 22½	94 22			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	94,27½	— —			— —
			detta » di L. 5 a 25		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 ott. 95			detta 3 % 2ª grida		— —			56 50 (1)
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			100 20 (2)
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			98 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			100 — (3)
1 giu. 95			» Rothschild		— —			104 20
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			467 — (4)
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			461 — (5)
1 giu. 93	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			368 — (6)
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			492 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			499 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			685 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			500 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 95	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			774 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			315 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			67 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			110 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 apr. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			814 — (7)
1 lug. 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1200 —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			189 —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			64 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			35 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			235 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	212¼		— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 95	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			281 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			34 —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			150 —
1 gen. 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gen. 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			36 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		— —			545 —

(1) picc. pezzi 58 — (2) ex L. 2,00 — (3) ex L. 2,00 — (4) ex L. 10,00 — (5) ex L. 10,00 — (6) ex L. 10,57 — (7) ex L. 25,00.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			80 —
»	250	125	» » - Vita		— —			210 —
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			290 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			460 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			350 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			140 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			502 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 ott. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
					Informazioni telegrafiche sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di				
2	Francia	90 giorni	— —	104 80	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	105 42½	105 50	105 45	105 40	105 52 42	105 42½
2	Londra	90 giorni	— —	26 47½	26 49	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	26 62	— —	26 63½	26 61	26 60 55	26 63½
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	130 35	130 25	130 15 05	130 35

Risposta dei premi . 29 ottobre
Prezzi di Compensaz. 29 »

Compensazione . . . 30 ottobre
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE SETTEMBRE 1895

Rendita 5 %	94 85
detta 3 %	57 50
Prestito Rothschild 5 %	104 25
Obb. Città di Roma 4 %	470 —
» Cred. Fond. S. Spirito	390 —
» » » B. Nazion.	492 —
» » » »	499 —
Azioni Ferr. Meridionali	688 —
» » Mediterranee	500 —
» Banca d'Italia	808 —
» » Romana	350 —
» » Generale	67 —
» Banco di Roma	110 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare	— —
» » Gas	835 —
» » Acqua Marcia	1200 —
» » Condotte d'acqua	188 —
» » Gener. Illuminaz.	235 —
» » Tramway-Omnib.	209 —
Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	36 —
» » Immobiliare	66 —
» » Mat. Laterizi	— —
» » Navig. Gen. Ital.	285 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	154 —
» » An. Piem. di Elet.	— —
» » Risanamento	36 —
» » Cred. Ind. Ediliz.	— —
» » Fondiaria Incend.	80 —
» » » Vita	210 —
» » Ferr. Sarde	335 —
» » Credito Italiano	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	350 —
» » » 4 %	140 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	460 —
» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

15 ottobre 1895.

Consolidato 5 % . . . . L. 94 30
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 30
Consolidato 3 % nominale . . . . » 56 33
Consolidato 3 % senza cedola nominale . . » 55 13

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI.
Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tubino Raffaele.